



28.9.2012

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 210/2012, presentata da A. G., cittadino britannico, sulla presunta applicazione a un cittadino non residente in Portogallo di misure restrittive in materia fiscale al momento dell'acquisizione di un immobile al di fuori del suo territorio nazionale

### 1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta del fatto che le autorità fiscali portoghesi non rispettano l'articolo 10, lettera a) del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche che prevede l'esclusione dall'imposizione degli introiti derivanti dalla cessione onerosa di immobili destinati a servire da abitazione principale, qualora entro 36 mesi dalla data di realizzazione il ricavato, al netto dell'ammortamento di un eventuale prestito contratto per la sua acquisizione, sia reinvestito per acquisire un altro immobile, destinato esclusivamente al medesimo fine, situato in territorio portoghese o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Secondo il firmatario, le autorità portoghesi impiegano misure restrittive e sproporzionate nel caso in cui tale immobile sia acquisito al di fuori del territorio portoghese. Una di queste riguarda il mancato recapito di comunicazioni all'interessato qualora egli non sia un residente portoghese, obbligandolo a indicare un proprio rappresentante in Portogallo per ricevere tali comunicazioni. Il firmatario ritiene che tale situazione possa ostacolare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

*"Trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di immobili"*

Secondo quanto predisposto dalla precedente legislazione fiscale portoghese, lo sgravio fiscale applicato alle imposte sul reddito delle persone fisiche sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di proprietà immobiliari era possibile soltanto nel caso in cui tali plusvalenze fossero stati reinvestiti in proprietà immobiliari ubicate in Portogallo.

Nel 2003 la Commissione si è pronunciata al riguardo, affermando che la legislazione in questione costituiva una restrizione alla libera circolazione di persone e capitali e ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti del Portogallo. Il 14 dicembre 2004 la Commissione ha pertanto deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il 26 ottobre 2006 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la propria sentenza in merito<sup>1</sup> che così recita:

*'Mantenendo in vigore disposizioni fiscali quali l'art. 10, n. 5, del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche, che subordinano il beneficio dell'esenzione dall'imposta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili destinati a servire di abitazione personale e permanente al soggetto passivo o ai suoi familiari alla condizione che gli utili così ottenuti siano reinvestiti nell'acquisto di beni immobili situati sul territorio portoghese, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE, nonché 28 e 31 dell'Accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo.'*

Nel febbraio 2008 le autorità portoghesi hanno informato la Commissione che, con *Decreto-Lei* n. 361/2007 del 2 novembre 2007<sup>2</sup>, il pertinente articolo del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche (articolo 10, paragrafo 5, del CIRS) era stato modificato. Di conseguenza, lo sgravio fiscale di cui sopra non sarebbe applicabile soltanto a condizione che gli utili vengano reinvestiti in Portogallo, ma anche qualora vengano reinvestiti in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (in quest'ultimo caso, soltanto se esiste un accordo sullo scambio di informazione nel settore fiscale interessato).

#### *Obbligo di nomina di un rappresentante fiscale*

Per quanto riguarda la comunicazione tra contribuenti non residenti in Portogallo e le autorità fiscali, la legislazione portoghese in vigore fino alla fine del 2011 obbligava i primi a designare un rappresentante fiscale in Portogallo. Quest'ultimo era la persona di contatto tra i contribuenti non residenti e le autorità fiscali portoghesi ed è per questa ragione che le autorità in questione potrebbero aver rifiutato di scambiare la corrispondenza con il cittadino in Francia. Conformemente all'allora articolo 130 del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche (*Código do Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares*, CIRS), i non residenti con un reddito generato in Portogallo e imponibile in tale paese, dovevano designare un rappresentante fiscale affinché agisse a nome loro dinanzi alle autorità fiscali portoghesi garantendo l'osservanza dei doveri tributari.

Nel luglio 2007 la Commissione ha deciso di avviare una procedura d'infrazione in quanto ha ritenuto che tale obbligo fosse in contrasto col principio della libera circolazione delle persone

---

<sup>1</sup> Causa C-345/05 Commissione/Portogallo.

<sup>2</sup> Pubblicato nel Diário da República, 1 serie – n. 211- 2 novembre 2007.

e dei capitali quale garantito dagli articoli 21 e 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione è consapevole del fatto che l'obiettivo di tale obbligo era garantire il pagamento delle imposte e prevenire l'evasione fiscale. Si tratta di obblighi riconosciuti di pubblico interesse. Tuttavia la Commissione era del parere che l'obbligo generale imposto ai non residenti di designare un rappresentante fiscale andasse oltre quanto necessario per garantire tali obiettivi e impedisse quindi la libera circolazione delle persone e dei capitali. Poiché non è stata fornita una risposta soddisfacente al parere motivato inviato il 27 giugno 2008, il 19 febbraio 2009 la Commissione europea ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il 5 maggio 2011, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha accolto, in larga parte, il parere della Commissione e ha dichiarato che '[la Repubblica portoghese], avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 130 del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche (*Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares*), il quale impone ai contribuenti non residenti di designare un rappresentante fiscale in Portogallo, qualora percepiscano redditi per i quali è richiesta la presentazione di una dichiarazione fiscale, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 CE'.

Prima della fine del 2001 il Portogallo ha modificato l'articolo 130 del CIRS per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Nondimeno, occorre notare che la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea non produce un impatto automatico o immediato sui diritti dei singoli ricorrenti, in quanto la procedura di tale giurisdizione non è tesa a risolvere casi individuali. La decisione della Corte obbliga soltanto lo Stato membro a modificare le sue disposizioni fiscali in linea con il diritto dell'UE. L'obbligo di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione da parte delle autorità degli Stati membri incombe in primo luogo ai tribunali o agli organismi amministrativi nazionali nei singoli casi. Pertanto, i cittadini sono invitati a rivolgersi alle autorità amministrative o giudiziarie interne, seguendo le procedure nazionali.

#### *La notificazione e comunicazione transfrontaliere degli atti tra Stati membri*

La notificazione e comunicazione transfrontaliere degli atti tra Stati membri è facilitata dal regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ('notificazione e comunicazione degli atti') e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio. Questo regolamento si prefigge di migliorare e accelerare la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale tra gli Stati membri. Il regolamento si applica fra tutti gli Stati membri dell'Unione europea compresa la Danimarca che ha confermato la sua intenzione di attuare il contenuto del regolamento attraverso una dichiarazione. Il regolamento prevede diverse modalità di trasmissione e notificazione degli atti: la trasmissione attraverso organi mittenti e riceventi, la trasmissione per via consolare o diplomatica, notificazione e comunicazione tramite servizi postali o diretta.

Tuttavia, l'articolo 1 (Ambito di applicazione) stabilisce che 'Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo

destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ('acta iure imperii').'

In ragione dell'inapplicabilità del regolamento (CE) n. 1393/2007 e della mancanza di una qualsiasi legislazione europea in materia di notificazione e comunicazione degli avvisi nel settore dell'imposizione diretta, la soluzione ottimale per il firmatario è di rivolgersi, se non l'ha già fatto, al difensore civico portoghese (*Provedor de Justiça*). Il modulo on line è disponibile all'indirizzo Internet <http://www.provedor-jus.pt/queixa.htm>."